



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI**

Ente di Diritto Pubblico (Regio Decreto 25/10/1925 N. 2537) - Ordine Provinciale dal 2/12/1970 - Nuova denominazione dal 1/09/2001 (D.P.R. 5/06/2001 n. 328)

REGISTRO PROTOCOLLO

N. 2009/442

DEL 05 FEB. 2009

Ai pregiatissimi
Consiglieri Regionali
Dott. Alessandro BIZYAK
Dott. Piergiorgio COMELLA
Dott. Luca PEDRALE

e p.c. Al pregiatissimo
Presidente della Provincia di Vercelli
Rag. Renzo MASOERO

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Provincia di Vercelli

Ai colleghi dell'Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Vercelli

Comunicazione e-mail

Oggetto: Legge Regionale 32/2008 : una norma intempestiva

L'articolo 148 del decreto legislativo 42 / 2004 , prevedeva che entro un anno dall'entrata in vigore , le regioni avrebbero dovuto promuovere l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali.

Il decreto legislativo n. 157/2006 prorogava tale termine al 31 dicembre 2006

Il decreto legislativo 63/2008 imponeva alle regioni l'obbligo di verificare i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle commissioni di cui sopra , spostando il termine il 31 dicembre 2008 ,

Il mancato rispetto di tale data avrebbe determinato la decadenza delle sub-deleghe in essere.

In buona sostanza già dal 2004 era noto l'obbligo di formare le commissioni locali per il paesaggio.

La Regione Piemonte a meno di un mese dalla scadenza imposta , con la legge 32/2008 qualificata come "provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ":

1. disponeva la revoca delle sub-deleghe previste dalla L.R. 20/89 avocando a sé le procedure e le competenze per il rilascio della autorizzazione paesaggistica in attesa dell'insediamento delle commissioni locali per il paesaggio ;
2. sopprimeva le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della L.R. 56/77
3. non dava alcun termine per :
 - a. la nomina delle commissioni locali per il paesaggio ;
 - b. la verifica della sussistenza dei requisiti tecnico scientifici delle commissioni ;
 - c. la formazione e l'approvazione dell'elenco dei comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria ;
 - d. la pubblicazione di tale elenco .
4. imponeva la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ;
5. suggeriva che le commissioni locali per il paesaggio fossero costituite in forma associata tra comuni .

Evidentemente nella fretta di emanare provvedimenti "urgenti" , la cui necessità era nota per altro dal 2004 , la Regione Piemonte è incorsa in errori di valutazione come se non le fossero noti il quadro normativo di riferimento e la situazione amministrativa ed organizzativa locale e regionale.

Il rallentamento cui sarà sottoposto il rilascio dei permessi di costruire e gli altri atti abilitativi urbanistico-edilizi , in attesa del regolare funzionamento delle commissioni, è una facile , scontata e scoraggiante previsione .

Gli uffici regionali saranno chiamati a rispondere alle istanze dei 1200 e più comuni piemontesi

La preoccupazione è inoltre legata al particolare momento di grave crisi economica in cui versa la nostra società.

Non si capiscono le ragioni e le considerazioni , l'urgenza non è invocabile , che hanno indotto il legislatore a credere che nell'arco di un mese i comuni potessero con apposite delibere :

1. decidere di svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi relativi all'autorizzazione paesaggistica o al parere ex articolo 49 l.r. 56/77 , stipulando convenzioni con altri comuni ;

2. individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria il cui dirigente nominasse il responsabile del procedimento come previsto all'articolo 5 della legge 241 dell'anno 1990 e non 2000 come erroneamente indicato nell'allegato A alla D.G.R. 1.12.2008 n.34-10229 ;
3. individuare i commissari verificandone i requisiti minimi ; stabilire le modalità di funzionamento della commissione; trasmettere alla regione copia del provvedimento istitutivo della stessa .

Quanto sopra tenendo conto che i 610 comuni piemontesi (il 50.5% del totale) che hanno meno di 1000 abitanti , molto presumibilmente , non dispongono di personale e di strutture organizzative tali da poter far fronte alle incombenze imposte dalla nuova normativa regionale .

Si può spiegare , ma certo non giustificare, la presenza , nell'allegato A della D.G.R. piemontese , di frasi integralmente tratte dalla DGR VIII/7977 del 6.08.2008 della Regione Lombardia

Non si comprendono i motivi per cui l'articolo 3 della L.R. 32/09 formula un elenco parziale di tipi di intervento di difficile integrazione con le definizioni della L.R. 56/77 e dal D.P.R. 380/2001.

L'articolo sembra proporre una soglia dimensionale al di sopra della quale la competenza è attribuita alla regione salvo il fatto , che non essendovi alcun riferimento agli interventi per attività estrattiva e di smaltimento rifiuti , la relativa autorizzazione risulterebbe , sempre e comunque , di competenza locale .

Lo stesso dicasi per le opere idrauliche .

Risultano attribuite alla commissione regionale competenze anche di modesta dimensione . Il limite di 10.000 m² di superficie territoriale per nuovi insediamenti relativi attività economiche sembra assai limitativo .

La differenziazione tra nuovi insediamenti con relative superficie territoriali (articolo 3 , 1° comma , lettera b) ed interventi legati a limiti di volume o superficie (articolo 3 , 1° comma , lettera c) fa presupporre che :

- nel primo caso , la competenza regionale è riferita alla modifica dello stato dei luoghi indipendentemente dalla quantità di costruzione , di area servizi pubblici , di parcheggi privati , di depositi a cielo libero e quant'altro ;
- nel secondo caso la competenza regionale è riferita agli effettivi valori dimensionali della costruzione.

Non è quindi chiara la differenziazione dei casi

Alla luce di quanto sopra , tenuto conto che 51.5% del territorio regionale è sottoposto a vincolo ex articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 , sembra opportuno :

1. una più chiara scrittura della legge
2. un riallineamento della stessa alla effettiva realtà locale

Con l'auspicio di apportare un utile contributo alle riflessioni comuni emerse durante la nostra assemblea del dicembre scorso, a nome dei colleghi e per nostra sincera convinzione, con la presente, Vi inviamo formale richiesta affinché, nell'ambito del Vostro ruolo istituzionale, vogliate intervenire per rimediare a norme che noi riteniamo intempestive e inavvedute.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO
(Arch. Gian Piero GIORIA)



IL PRESIDENTE
(Arch. Massimo MAROCCHINO)

